

A ogni modo contraddice a tutto lo spirito dei nostri istituti moderni di diritto, il punire così una popolazione in massa, a gruppo, per sola ragione di località di residenza o di iscrizione, all'infuori di ogni concetto di responsabilità individuale, colpendo l'innocente insieme col colpevole, la vittima insieme coll'offensore; punendo me, soltanto perchè altri ha violentato ripetutamente in una medesima località il mio diritto.

O quest'articolo non si applicherà mai, e allora perchè promulgare un simile campione di antiquati sistemi medioevali? o si applicherà e sarà produttivo di nuove e maggiori ingiustizie, e non mai di alcun bene.

PRESIDENTE. L'onorevole Vaccaro ha proposto il seguente emendamento:

« *Alle parole: corruzione o violenza, sostituire: corruzione, violenza o intimidazione* ».

Non essendo presente l'onorevole Vaccaro, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLINI, relatore. Sono dispiacente di non poter nemmeno in questa occasione accogliere la proposta fatta dall'onorevole Sonnino e da lui con tanto calore e convinzione sostenuta rispetto alla disposizione proposta dal Governo, disposizione, che la Commissione ha emendata, appunto per togliere alcune delle obiezioni che dall'onorevole Sonnino sono state esposte.

La Commissione ha ritenuto che si dovessero escludere tutti quei casi, in cui non ricorra una causa collettiva di inquinamento, ossia i casi di falsificazioni di schede, di verbali, e via dicendo, insomma che per lo più sono commessi da due o tre persone. Ma ha ammesso l'annullamento in caso di corruzione e di violenza anche perchè, quando la corruzione e la violenza determinino l'annullamento di una intera sezione, vuol dire che esse sono state comuni alla maggior parte degli elettori della sezione e che quelli di loro, i quali non hanno commesso o violenza o corruzione, non hanno però opposto quella resistenza... (*Vivace interruzione del deputato Chimienti*).

Onorevole Chimienti, ella manifesterà poi la sua opinione, ma non ha ragione di urlare, perchè non ho detto niente che sia men che ragionevole... (*Interruzione*).

Dicevo, dunque, che quegli elettori avrebbero avuto il torto di non reagire, come ogni

buon cittadino deve, contro la corruzione e la violenza che sistematicamente (perchè l'annullamento deve essere avvenuto per due volte di seguito) sistematicamente hanno impedito in quella sezione la genuina espressione della volontà della maggioranza. Ora, onorevole Chimienti, è fuori di luogo credere che Ministero e Commissione siano stati ignari della evoluzione della legislazione.

Ella non ha che da consultare le leggi dell'Inghilterra ed apprenderà che ivi è comminata per i collegi, in cui la elezione sia stata annullata per corruzione, la sospensione per sette anni dal diritto di nominare il loro rappresentante al Parlamento. Dunque quello, che si vuol far credere un concetto biblico o per lo meno medioevale, è un concetto adottato dalla più civile legislazione dell'epoca moderna.

Ho udito con grande piacere dall'onorevole Fera le dichiarazioni testè da lui fatte in favore della proposta della Commissione rispetto alla condanna condizionale. Io ritengo che per le stesse ragioni di necessaria severità nella repressione dei brogli elettorali la Camera abbia da approvare la proposta fatta dal Ministero e (ripeto) attenuata dalla Commissione, della quale si sta discutendo.

Nessuna difficoltà vi è che, per tener conto di una obiezione dell'onorevole Sonnino, anzichè di perdita della qualità di elettori per un periodo di cinque anni, si dica sospensione dell'esercizio del diritto elettorale.

Con queste modificazioni prego la Camera di voler votare l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione d'accordo col Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Chimienti ha facoltà di parlare.

CHIMIENTI. Onorevoli colleghi, io ho osservato all'onorevole Bertolini, relatore di questa legge, che quando egli parlava per spiegare alla Camera il fondamento morale di questo articolo, che noi non voteremo, egli non faceva che la definizione del reato collettivo, anzi del reato politico di una località. Ed io dicevo che la legislazione moderna è contro questo genere di reato. Egli ha voluto rammentarmi la legislazione inglese: per l'appunto la legislazione inglese dà la spiegazione storica di questa sanzione penale; però, per spiegarla bisogna riandare al tempo in cui fu proposta ed applicata.

In Inghilterra prima delle riforme elet-